

(N. 1943)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MITTERDORFER e BRUGGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1982

Norme sull'ammissione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole di lingua tedesca e nelle località ladine nella provincia di Bolzano

ONOREVOLI COLLEGHI. — Già in occasione della presentazione di altri disegni di legge riguardanti la scuola in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano, abbiamo avuto occasione di illustrare la situazione del tutto particolare creatasi in conseguenza della soppressione, durante il ventennio fascista, di dette scuole e quindi della perdita di intere generazioni di insegnanti.

Mentre è stato possibile colmare le lacune nell'ambito della scuola elementare (se pure attraverso il ricorso a provvedimenti speciali) così non è stato per la scuola secondaria, anche per il ritmo vertiginoso di crescita di questo settore. Infatti, da una entità iniziale di 605 alunni e 21 classi nell'anno scolastico 1945-46 e si arrivava a 5.594 alunni e 227 classi nel 1962-63 per raggiungere — dopo la riforma della scuola secondaria di 1° grado — i 25.010 alunni e 1109 classi nell'anno scolastico 1975-76.

Benchè queste cifre negli anni successivi abbiano subito variazioni meno allarmanti, l'attuazione del progetto di riforma della

istruzione secondaria superiore porterà presumibilmente ad un ulteriore aumento della popolazione scolastica.

Per sopperire alla esigua disponibilità di personale anziano ed in attesa dell'afflusso di giovani leve di laureati, già nei primi anni cinquanta il Provveditorato e le singole presidenze delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine hanno dovuto ricorrere alla chiamata di personale supplente privo del prescritto titolo di studio (studenti universitari o neo-diplomati dell'istruzione secondaria superiore).

Si trattava — e si tratta tutt'ora — non di supplenze contingenti, al posto di personale di ruolo temporaneamente assente, ma di veri e propri servizi continuativi, annuali, riconfermati di anno in anno, per classi ed interi istituti che, altrimenti, in mancanza di aspiranti con titolo di studio, non si sarebbero potuti costituire:

Nell'anno scolastico 1968-69 tali supplenze arrivarono, per l'insegnamento dell'italiano, all'82,4 per cento, nelle materie letterarie in lingua tedesca, al 90,2 per cento,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in matematica ed osservazioni scientifiche, al 92 per cento. Nello stesso anno soltanto il 7,6 per cento di tutto il personale docente e direttivo dell'istruzione secondaria — anche per il mancato espletamento di concorsi — si trovava in ruolo.

Nel frattempo la situazione è migliorata anche attraverso particolari iniziative tendenti ad una graduale normalizzazione (ad esempio: legge 9 agosto 1973, n. 524). Anche la legge sui precari del 20 maggio 1982, n. 270, contiene una norma speciale che opera in questo senso. Infatti, vi si contempla tra l'altro la possibilità di accesso al concorso riservato anche ai supplenti privi del prescritto titolo di studio, qualora abbiano prestato dodici anni di servizio effettivo.

All'ultimo momento però si è presentato il caso di un esiguo numero di supplenti i quali non raggiungono i dodici anni di ser-

vizio ma che, avendo continuato gli studi, sono venuti in possesso della laurea e quindi del prescritto titolo di studio oltre il limite di età dei 40 anni. Questi insegnanti resterebbero esclusi sia dal concorso riservato che da quello normale.

Considerata la situazione precaria della nostra scuola, il numero notevole di posti a disposizione, il servizio reso alla scuola stessa da questi insegnanti, nonché la diligenza con la quale essi si sono sottoposti allo studio, malgrado il lavoro, si ritiene doveroso dar loro la possibilità di godere dei benefici della legge, a prescindere dal limite di età.

Il disegno di legge che noi ci permettiamo di sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi tende appunto a raggiungere questo scopo, anche nell'interesse della stessa nostra scuola.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Nella prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado in lingua tedesca e delle località ladine nella provincia di Bolzano sono ammessi anche gli aspiranti che abbiano superato il limite di età di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, purchè essi siano stati assunti in servizio non di ruolo, anche senza titolo di studio valido, in scuole statali, prima del superamento del predetto limite di età, e siano in servizio con nomina di durata annuale nell'anno scolastico in cui sono banditi i concorsi.